



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA

Cron. 120/2016
Foll. 2/2016
Rep. 3/2016

Così composto

Dott. Gaetano CATALANI	Presidente
Dott. Tiziana CARADONIO	Giudice rel.
Dott. Raffaele VIGLIONE	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 2

letti ed esaminati gli atti;

- visti i ricorsi presentati per la dichiarazione di fallimento della

perché non ha soddisfatto le obbligazioni azionate;

- rilevato che l'attività svolta dal debitore rientra tra quelle di cui all' art. 1 L.F. (impresa commerciale);
- evidenziato che, ai sensi dell' art. 22 D.Lvo n. 169/2007, le disposizioni della medesima normativa "si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore....";
- ritenuta, alla stregua di quanto emerge dalle informative in atti, e non essendovi peraltro contestazione in merito, la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 1 L.F., come riformato dall' ultima novella legislativa;
- rilevato ancora che risulta sussistente il presupposto di cui all'art. 5 L.F., stante la manifesta e reiterata incapacità della società in oggetto di fare fronte alle esposizioni debitorie; a tal proposito è opportuno sottolineare che i crediti quali desumibili dalle allegazioni in atti, sono da ritenere complessivamente di considerevole entità, ed in gran parte non contestabili quanto ad attuale esigibilità; ulteriori elementi a sostegno di quanto testè indicato, si evincono dalle risultanze in atti che consentono di ritenere la sussistenza di manifesta situazione di illiquidità non transeunte, che non consente quindi di far fronte alla rilevante esposizione debitoria, con configurabilità della

incapacità di assolvere alle proprie obbligazioni; al riguardo risulta essere sufficiente richiamare la rilevante esposizione debitoria accumulata nei confronti del fisco, che consente di desumere che nel corso di vari anni non siano stati effettuati i relativi pagamenti;

- rilevato che, nel corso del procedimento prefallimentare, la società di specie ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta e del piano, presentando successivamente la proposta e relativa documentazione;

- considerato che, all' esito del vaglio della proposta e degli allegati, il Tribunale ha con apposito provvedimento, emesso declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria;

- considerato che stante la declaratoria di inammissibilità, ed essendo stata presentate istanze di fallimento, devono essere in conseguenza assunte le determinazioni di conseguenza;

- ritenuto che per quanto innanzi, e stante la riscontrata sussistenza dei presupposti, deve essere dichiarato il fallimento;

- considerato che la dichiarazione di fallimento della s.n.c., comporta l' effetto automatico, e per quanto *ex lege* previsto <art. 147 L.F.>, della dichiarazione dei soci illimitatamente responsabili;

visti gli artt. 1,5, 16 e 147 L.F.;

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara il fallimento della

1;

NOMINA giudice delegato il dott. Antonello Vitale e curatore l'avv.

....., con studio i

ORDINA al legale rappresentante della società fallita di depositare in cancelleria le scritture contabili e fiscali obbligatorie, e i bilanci, entro 3 giorni, se non ancora eseguito a norma dell' art. 14 L.F.;

ORDINA l' immediata redazione dell' inventario da parte del Curatore;

STABILISCE il giorno 15/9/2016, ore di rito, per l'udienza di verifica dello stato passivo da aver luogo dinanzi al predetto Giudice Delegato;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima della predetta data di udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

ORDINA che vengano prenotate a debito, ai sensi dell' art. 91 L.F., le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione e pubblicazione della presente sentenza.

DISPONE che il Curatore provveda a notificare copia integrale della sentenza ai debitori, richiedendo con separata istanza al G.D., la prenotazione a debito delle relative spese.

Così deciso in Matera, nella camera di consiglio del 3/3/2016.

Il Giudice est.

Tiziana Caradonio
Tiziana Caradonio

Il Presidente

Gaetano Catalani
Gaetano Catalani

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 04 MAR 2016
IL CANCELLIERE